



Verbale dell'Assemblea dei Soci del 12-04-21

Oggi in Firenze, alle ore 21,00, tramite la piattaforma google meet in videoconferenza si è riunita l'assemblea dei soci, regolarmente convocata per discutere sul seguente ordine del giorno:

- Aggiornamento dello Statuto,
- Approvazione del bilancio 2020,
- Rendiconto finanziario 2020,
- Varie ed eventuali

Il presidente consta e fa constatare che è presente l'intero consiglio e sono presenti i soci dell'associazione il cui elenco è conservato agli atti dell'associazione, e pertanto l'Assemblea odierna è da considerarsi pienamente valida. Verbalizza il segretario della Associazione Sig.ra Rosaclelia Ganzerli.

Sul primo punto all'odg, Il Presidente illustra ai presenti, come già anche comunicato in precedenza, che l'assemblea odierna deve provvedere alle modifiche statutarie della nostra associazione al fine dell'adeguamento alla normativa di cui dal D.Lgs. 117/2021 di prossima entrata in vigore. Conferma lo stesso presidente che ogni socio ha ricevuto preliminarmente una copia del nuovo statuto. Non essendoci domande a riguardo, si effettuano le votazioni per l'adozione del nuovo Statuto. L'Assemblea approva, all'unanimità, il nuovo statuto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

.....O M I S S I S.....

Null'altro avendo da discutere e nessuno chiedendo la parola il Consiglio si scioglie alle ore 22.30 previa redazione ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Mario Setti

Il segretario

Rosaclelia Ganzerli

si renderanno necessarie e/o utili per il raggiungimento del suo scopo.

L'associazione potrà sviluppare rapporti di collaborazione con enti (pubblici e/o privati), fini di lucro, per il conseguimento degli obiettivi sopraindicati.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale
- recapiti telefonici e, eventualmente, indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli regolamenti, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associati, impegnarsi a non svolgere attività in contrasto con gli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Fondatori.** Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.
- **Ordinari.** La figura dell'associato ordinario è istituita allo scopo di permettere all'associazione una migliore esplicazione delle proprie attività in un amichevole clima di interesse generale.
- **Sostenitori.** Sono quegli associati che oltre alla quota associativa, intendono contribuire in modo straordinario sia con contributi aggiuntivi che con attività di natura volontaria a favore dell'Associazione.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;

Sono organi dell'associazione:

ART. 6 (Organi)

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'associato può essere sospeso, oltre che nei casi di cui al punto precedente, anche qualora denigri l'associazione, i suoi organi sociali o i soci stessi, commetta o provochi gravi disordini durante le assemblee o presso i locali dell'associazione.

L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

- si renda moroso nel versamento della quota associativa.
- compia atti, comprovati, di appropriazione indebita di beni di proprietà dell'associazione;
- tenga in pubblico riprovevole condotta;
- persegua lo scioglimento,
- attenti in qualche modo al buon andamento dell'associazione ostacolandone lo sviluppo o ne arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione;
- interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti

L'associato che:

associato può sempre recedere dall'associazione.
intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
a dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3

qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in ragione delle attività svolte per conto dell'associazione;
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi associati.

Ciascun associato ha un voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o altro mezzo, contenente il luogo, la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dell'esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando, su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 2383 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto associativo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Ogni associato non può detenere più di tre deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 (Il Consiglio Direttivo)

Il Presidente

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

La sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto riservata esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: a) nominare e revocare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; b) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

c) approvare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; d) approvare il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al Regolamento;

e) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; f) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; g) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; h) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

i) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; l) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; m) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; n) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

o) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; p) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; q) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; r) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

s) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; t) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; u) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; v) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

w) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; x) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; y) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; z) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

aa) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; ab) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; ac) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; ad) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

ae) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; af) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; ag) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; ah) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

ai) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; aj) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; ak) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; al) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

am) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; an) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; ao) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; ap) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

aq) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; ar) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; as) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; at) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

au) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; av) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; aw) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; ax) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

ay) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; az) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; ba) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bb) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

bc) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bd) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; be) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bf) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

bg) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bh) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bi) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bj) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

bk) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bl) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bm) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bn) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

bo) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bp) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bq) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; br) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

bs) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bt) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bu) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bv) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

bw) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bx) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; by) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; bz) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

ca) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cb) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cc) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cd) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

ce) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cf) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cg) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; ch) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

ci) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cj) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; ck) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cl) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

cm) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cn) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; co) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cp) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

cq) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cr) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cs) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; ct) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

cu) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cv) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cw) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cx) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

cy) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; cz) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; da) approvare le deliberazioni dell'Assemblea; db) approvare le deliberazioni dell'Assemblea;

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca e presiede l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente delle Assicurazioni Generali, in base all'articolo 12, lettera b) dello Statuto, deve sottoporre all'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea amministrativa sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo compiuta.

Il Tesoriere sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 23 del Regolamento di attuazione del diritto di assemblea, quando sia deliberato con il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto in Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, sono scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, degli enti collegiali, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto della corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 26, e qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre, con il consiglio d'amministrazione, le funzioni di controllo e di vigilanza sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attua le iniziative di promozione sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il presente bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

[illegible]

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i casi previsti dall'articolo 2382 del codice di commercio, l'associazione deve nominare un **Revisore legale** dell'associazione, iscritto nell'apposito registro.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

verbal
libro d
organ

cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e amministratori, altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e testamentari, rendite patrimoniali, provenienti da attività di raccolta fondi nonché dalle attività se da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle e effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora l'associazione dovesse conseguire ricavi, rendite o entrate di ammontare superiore ad euro 100.000,00 annui, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Nel caso in cui l'ammontare di cui al paragrafo precedente dovesse essere superiore ad euro 1.000.000,00, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A. n. 1011

flav

3 7204 25/11/2021
T2M21L007204000TK
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00
0,00

0,00

0,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

ESENTE

T2M

STATUTO
NUOVI EVENTI MUSICALI A.P.S.

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

stituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione DI PROMOZIONE MUSICALE avente la seguente denominazione:

NUOVI EVENTI MUSICALI A.P.S.", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di FIRENZE e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro è apolitica, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore della popolazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di associati o non associati di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, si propone la promozione e la diffusione della cultura musicale in ogni sua forma e relazione, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dell'interesse generale della comunità.

Perseguirà pertanto l'attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento delle sopraenunciate finalità, l'associazione - tra l'altro- potrà:

realizzare attraverso attività educativo-divulgative quali, eventi, rassegne, convegni, incontri e scambi, la promozione del prodotto di qualità attraverso l'aggregazione di operatori che ne condividano le medesime finalità e scopi;

diffondere la cultura musicale come momento di unione tra culture e filosofie di vita per una promozione di valori tra popoli che si basa sulla pace, amicizia, educazione ed il rispetto per ogni essere umano;

organizzare e partecipare a convegni, seminari, incontri ed eventi in genere negli ambiti oggetto dell'attività;

organizzare corsi, laboratori, occasioni di scambio e di approfondimenti nei medesimi ambiti;